

Comune di ACUTO (FR)

Schema di contratto d'Appalto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
e dei connessi servizi informativi

ALLEGATO 11 - SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei connessi servizi informativi

Comune di ACUTO (FR)

Schema di contratto d'Appalto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
e dei connessi servizi informativi

Indice

Art. 1 – Oggetto dell'appalto	2
Art. 2 – Durata dell'appalto	2
Art. 3 – Subappalto	3
Art. 4 – Responsabilità dell'Appaltatore	3
Art. 5 – Corrispettivo dell'appalto	3
Art. 6 – Invariabilità del canone e revisione	4
Art. 7 – Penali	4
Art. 8 – Risoluzione del contratto	5
Art. 9 – Divieto di cessione del contratto	6
Art. 10 – Stipulazione del contratto e spese contrattuali	6
Art. 11 – Carta dei servizi	7
Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari	7
Art. 13 – Controversie	7
Art. 14 – Rinvio	7

Comune di ACUTO (FR)

Schema di contratto d'Appalto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
e dei connessi servizi informativi

In Acuto, presso la sede del Municipio, in via ... n. ..., in data ...

PREMESSO CHE:

- a) il Comune di Acuto con ... (*indicare gli estremi degli atti*) ha determinato di indire una procedura aperta di evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 3 e degli artt. 59 e 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per la scelta del soggetto cui affidare l'appalto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei connessi servizi informativi, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell' art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
- b) sono state eseguite le verifiche di Legge sui requisiti dell'aggiudicatario;
- c) con ... (*indicare gli estremi degli atti*) la gara è stata definitivamente aggiudicata all'impresa ...;
- d) l'aggiudicatario ha prodotto la garanzia definitiva nei modi e nelle forme prescritti dall'art. 103 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.;
- e) l'aggiudicatario ha prodotto la documentazione richiesta dal Capitolato Speciale d'Appalto per la sottoscrizione del contratto:
 - ✓ copia delle polizze assicurative di cui all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - ✓ tutta la documentazione necessaria per consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, in particolar modo il Documento di Valutazione dei rischi dell'Azienda, di cui agli articoli 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008, aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro relativi al presente appalto, ai sensi dell'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - ✓ dichiarazione in forma scritta e sotto la propria responsabilità di aver provveduto a effettuare una specifica valutazione dei rischi, relativamente alle attività oggetto del presente appalto, e di aver provveduto, laddove ritenuto necessario, all'aggiornamento del documento previsto dalla vigente normativa, ai sensi dell'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - ✓ esibizione dell'organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un documento in forma scritta e redatto dall'Appaltatore sotto la propria responsabilità dal quale si evince la presenza e il conferimento d'incarico per tutte le figure normativamente previste ai sensi del D.lgs. 81/2008 (*indicare quali*), comprensivi di nominativi e di recapiti e documento in forma scritta e redatto dall'Appaltatore sotto la propria responsabilità dal quale si evincono anche tutte le attività (*indicare quali*) conferite all'esterno, riguardanti la materia, ai sensi dell'art. 11 comma 8 del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - ✓ dimostrazione dell'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori attraverso la trasmissione del piano di formazione futuro (inerente in particolare le attività riguardanti il presente appalto), ai sensi dell'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - ✓ autocertificazione, redatta in forma scritta, sotto la piena responsabilità dell'Appaltatore circa la formazione impartita al personale conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, ai sensi dell'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - ✓ notifica del nominativo del Responsabile dell'appalto e consegna delle copie conformi agli originali degli atti di nomina e di conferimento del mandato e dei poteri di rappresentanza, ai sensi dell'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - ✓ notifica del domicilio dell'Appaltatore corredato di un numero di telefono, numero di fax e indirizzo di posta elettronica, ai sensi dell'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - ✓ notifica della sede della sede operativa, ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - ✓ notifica delle posizioni assicurative del personale; consegna di copia delle denunce alle ASL territorialmente competenti, prescritte dalla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro; consegna di copia delle denunce agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;

avanti a me, dott. ..., Segretario comunale del Comune di Acuto, si sono costituiti il Comune di Acuto della Provincia di Frosinone (nel prosieguo indicati cumulativamente anche con la dizione "Amministrazione"):

e l'impresa ..., con sede ..., codice fiscale ..., Partita IVA ..., R.E.A. ..., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di ..., rappresentata da ..., di seguito denominato Appaltatore,

Detti componenti, della cui identità personale io Segretario comunale, dott. ... sono certo, rinunciando con il mio consenso ai testimoni, stipulano e convengono quanto segue.

Comune di ACUTO (FR)

Schema di contratto d'Appalto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei connessi servizi informativi

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. Il contratto ha per oggetto lo svolgimento dei:

a) servizi di raccolta e trasporto ai siti CONAI e/o ai siti di stoccaggio e/o agli impianti di smaltimento, trattamento, recupero, riciclaggio dei rifiuti urbani:

- a.1. indifferenziati per le utenze domestiche e non domestiche (raccolta domiciliare);
- a.2. carta e cartone per le utenze domestiche (raccolta domiciliare);
- a.3. carta per le utenze non domestiche (raccolta domiciliare);
- a.4. cartone per le utenze non domestiche (raccolta domiciliare);
- a.5. imballaggi in plastica per le utenze domestiche e non domestiche (raccolta domiciliare);
- a.6. vetro e imballaggi metallici per le utenze domestiche e non domestiche (raccolta domiciliare);
- a.7. di natura organica (frazione umida) per le utenze domestiche e non domestiche (raccolta domiciliare);
- a.8. frazione verde (a titolo esemplificativo, sfalci e potature) per le utenze domestiche (raccolta domiciliare);
- a.9. ingombranti per le utenze domestiche (raccolta domiciliare);
- a.10. pile e farmaci (raccolta presso i rivenditori);
- a.11. gestione del centro comunale di raccolta dei rifiuti (isola ecologica);
- a.12. fornitura di contenitori e attrezzature per lo svolgimento dei servizi;
- a.13. rimozione delle vecchie attrezzature non più funzionali ai nuovi servizi;
- a.14. manutenzione e sostituzione dei contenitori, delle attrezzature e dei veicoli per lo svolgimento dei servizi;

b) servizi di igiene urbana:

- b.1. spazzamento e lavaggio di strade, piazze e aree pubbliche o di uso pubblico, raccolta dei rifiuti e trasporto degli stessi ai siti CONAI e/o siti di stoccaggio e/o agli impianti di smaltimento, trattamento, recupero, riciclaggio;
- b.2. spazzamento, lavaggio e pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico adibite a mercati, fiere, sagre, manifestazioni, raccolta dei rifiuti e trasporto degli stessi ai siti CONAI e/o ai siti di stoccaggio e/o agli impianti di smaltimento, trattamento, recupero, riciclaggio;

c) servizi informativi:

- c.1. redazione della carta dei servizi;
- c.2. azioni di informazione sulla riduzione e sulla raccolta differenziata dei rifiuti e sul corretto utilizzo dei servizi da parte degli utenti dal secondo al quinto anno di vigenza del contratto;

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà, nel corso del contratto, di assegnare mediante procedura negoziata, all'Appaltatore:

- a) ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma 2, lettera c), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, servizi complementari, non compresi nel presente Capitolato Speciale, che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per assicurare il servizio all'utenza;
- b) ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma 5 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nuovi servizi consistenti nella ripetizione di analoghi allo stesso affidati.

3. I servizi oggetto dell'appalto, dettagliatamente descritti nei successivi articoli del presente Capitolato e nei relativi allegati, dovranno essere eseguiti su tutto il territorio del Comune di Acuto.

4. Le utenze da servire, suddivise nelle categorie domestiche (famiglie) e non domestiche (operatori economici nei settori industriale, artigianale, agricolo, commerciale, di servizi, ecc.) sono indicativamente quantificate rispettivamente nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 al Capitolato Speciale d'Appalto. Tali quantità dovranno essere considerate come indicative. Pertanto, l'Appaltatore sarà tenuto a eseguire i servizi, per l'importo oggetto di aggiudicazione, anche qualora il numero reale di utenze domestiche e non domestiche si discostasse, per eccesso, fino al 10%, dai valori indicati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 al Capitolato Speciale d'Appalto. Ciò senza alcuna pretesa, da parte dello stesso, di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.

Art. 2 – Durata dell'appalto

1. La durata dell'appalto è stabilita in cinque anni, (sessanta mesi), decorrenti dalla data di stipula del contratto. E' facoltà del Comune, qualora, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. ne ricorrero i presupposti, richiedere l'anticipata esecuzione del contratto nell'attesa del perfezionamento degli atti amministrativi.

2. I servizi di raccolta di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), dovranno essere completamente avviati entro quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto. L'Appaltatore dovrà proporre una suddivisione razionale del territorio che consenta di attivare i servizi entro i termini e per le percentuali di utenze sopra indicate.

3. I servizi di igiene urbana di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), dovranno essere avviati dalla data di sottoscrizione del contratto.

Comune di ACUTO (FR)

Schema di contratto d'Appalto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei connessi servizi informativi

4. La carta dei servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), punto c.1), dovrà essere redatta entro quarantacinque giorni dalla data di sottoscrizione del contratto. Le campagne di comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), punto c.3), dovranno essere eseguite secondo il cronoprogramma proposto in sede di gara dall'Appaltatore.
5. L'Appaltatore si impegna a eseguire il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani secondo il precedente modello gestionale in continuità fino alla completa attivazione da parte sua dei servizi di raccolta e trasporto dedotti nell'oggetto del presente appalto, secondo le scadenze indicate nel presente articolo. I servizi riferiti al precedente modello gestionale sono sinteticamente indicati nell'Allegato 6.
6. Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto al verificarsi di circostanze che rendano non più opportuna la sua prosecuzione (per ogni causa legittima). Il provvedimento di recesso dal contratto sarà notificato per iscritto all'Appaltatore. In tal caso, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato e delle forniture eseguite, escluso ogni risarcimento o indennizzo.
7. Ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i., qualora fosse istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 202 del D.lgs. 152/2006), il contratto potrà essere sciolto anticipatamente. In tal caso, l'Appaltatore non avrà diritto, a qualsiasi titolo, a alcun risarcimento né a compensi o indennizzi neppure con riferimento al mancato periodo di ammortamento di veicoli, mezzi e attrezzature di sua proprietà impiegati nell'esecuzione del contratto. E' fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto e la corresponsione del valore contabile residuo (costo storico dedotti gli ammortamenti) alla stessa data, di veicoli, mezzi e attrezzature che rimarranno in proprietà al Comune.

Art. 3 – Subappalto

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L'Appaltatore si impegna al rispetto della predetta norma e a indicare, in sede di presentazione dell'offerta, i servizi e le forniture o le parti di servizi e forniture che intenda eventualmente subappaltare.
2. L'Amministrazione pagherà all'Appaltatore il canone per i servizi comprensivo di quelli da questi subappaltati. E' fatto obbligo all'Appaltatore, nel caso di subappalto, di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmettesse le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dello stesso.

Art. 4 – Responsabilità dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione del perfetto svolgimento dei servizi, dei beni eventualmente consegnatigli da parte dell'Amministrazione, della disciplina e dell'operato del proprio personale.
2. L'Appaltatore è tenuto a fornire ogni informazione di carattere economico – finanziario sui servizi che fosse necessaria all'Amministrazione e ogni altro dato utile per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006 la cui compilazione è a carico della ditta appaltatrice, e per la predisposizione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, secondo la normativa di tempo in tempo vigente. Eventuali sanzioni amministrative, comminate all'Amministrazione, o eventuali danni dalla stessa subiti a seguito di mancanze o di errori nelle comunicazioni dell'Appaltatore, sono addebitati all'Appaltatore.
3. Nell'esecuzione del servizio, l'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni e i provvedimenti per evitare danni alle persone, alle cose, all'ambiente.
4. L'Appaltatore è civilmente e penalmente responsabile per i danni a chiunque causati nell'esecuzione dei servizi, secondo quanto disposto dalla legge.
5. L'Appaltatore è tenuto agli adempimenti assicurativi verso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e agli adempimenti previdenziali e assistenziali verso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Art. 5 – Corrispettivo dell'appalto

1. Per l'esecuzione dei servizi, il Comune corrisponderà all'Appaltatore il corrispettivo risultante dall'importo dell'offerta economica oggetto di aggiudicazione.
2. Il corrispettivo si intende remunerativo di tutte le obbligazioni contrattuali, ivi comprese le quote di ammortamento degli investimenti per l'acquisizione delle attrezzature e dei mezzi e la realizzazione delle opere necessarie all'esecuzione del servizio.
3. Il canone sarà erogato in rate mensili posticipate entro il sessantesimo giorno successivo al termine del mese di riferimento dietro presentazione di regolare fattura con emissione di mandato di pagamento da parte del Settore Finanziario. I pagamenti saranno disposti previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal

Comune di ACUTO (FR)

Schema di contratto d'Appalto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei connessi servizi informativi

responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

4. I resoconti e le relazioni presentate dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 13 costituiranno un elemento essenziale per le valutazioni del Comune in merito alla liquidazione delle fatture emesse dall'Appaltatore.

5. Per eventuali ritardi nel pagamento, saranno applicati gli interessi al saggio legale ai sensi del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

6. Il Comune non pagherà quei servizi che, da indagini e ricerche effettuate dallo stesso, risultassero non eseguiti.

7. L'Appaltatore si impegna a presentare, entro il trenta settembre di ogni anno, il piano economico – finanziario della gestione dei servizi, dettagliando le voci di costo indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s. m. e i. o da future norme vigenti in materia di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

8. L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. Qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto è risolto di diritto automaticamente. Il Comune verifica che nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e s. m. e i., sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010 e s. m. e i.

Art. 6 – Invariabilità del canone e revisione

1. Il corrispettivo di cui al precedente articolo resterà fisso e invariabile.

2. Il corrispettivo, con cadenza annuale, a partire dal secondo anno di vigenza del contratto, è soggetto a revisione. Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la revisione viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dall'Amministrazione, in accordo con la normativa vigente. A fronte dell'eventuale mancata pubblicazione da parte dell'ISTAT dei dati relativi all'andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalle Amministrazioni pubbliche, la revisione del corrispettivo è operata applicando il 90% dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati ("indice FOI") pubblicato dall'ISTAT. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone.

Art. 7 – Penali

1. In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di attivazione dei servizi elencati all'art. 1 nei termini indicati all'art. 2, sarà applicata una penale pari allo 0,65‰ (zero virgola sessantacinque per mille) del corrispondente ammontare netto contrattuale risultante dall'offerta economica per ogni giorno di ritardo per ogni servizio non attivato.

2. In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali rilevato dal direttore dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore avrà l'obbligo di adempiere entro il termine stabilito in sede di accertamento e sarà passibile delle penali appresso indicate:

INADEMPIENZA	PENALE
mancato raggiungimento, per fatto imputabile all'Appaltatore, degli obiettivi di raccolta differenziata previsti all'art. 3	5,00 euro/abitante residente nell'area servita
conferimento di rifiuti recuperabili provenienti da raccolta differenziata (conferiti separatamente dagli utenti) in impianti di smaltimento	da un minimo di euro 10.000,00 a un massimo di euro 50.000,00 per ogni contestazione
contaminazione e/o miscelazione di rifiuti	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione
contaminazione del suolo o versamento e abbandono di rifiuti	da euro 1.000,00 a euro 50.000,00 per ogni infrazione
utilizzo di un numero di contenitori insufficiente al corretto e regolare svolgimento dei servizi	euro 500,00 per ogni infrazione
utilizzo di veicoli in quantità inferiore o con caratteristiche difformi da quelle dichiarate in sede di offerta	da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 per ogni infrazione
mancata o carente esecuzione del servizio di trasporto dei rifiuti al punto di smaltimento/trattamento/recupero	euro 2.000,00 per ogni infrazione
omessa raccolta di rifiuti in un tratto stradale o in una piazza durante un turno di lavoro	da euro 500,00 a euro 2.000,00 per ogni infrazione
omessa raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio	euro 1.000,00 per ogni infrazione
mancato svuotamento di ciascun cassonetto e/o svuotamento/prelievo di ciascun contenitore per i rifiuti	euro 200,00 cadauno per giorno di ritardo

Comune di ACUTO (FR)

Schema di contratto d'Appalto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei connessi servizi informativi

indifferenziati entro i termini fissati	
mancato svuotamento di ciascun cassonetto e/o svuotamento/prelievo di ciascun contenitore per le raccolte differenziate entro i termini fissati	euro 200,00 cadauno per giorno di ritardo
mancato lavaggio e/o disinfezione di ciascun cassonetto entro i termini fissati	euro 100,00 cadauno per giorno di ritardo
utilizzo di personale privo di divise aziendali	euro 100,00 per giorno per persona
inadeguato stato di conservazione o di manutenzione degli automezzi (al singolo automezzo potranno essere contestate contemporaneamente più infrazioni)	euro 200,00 cadauno per giorno
mancata effettuazione delle operazioni di manutenzione dei cassonetti o di sostituzione di quelli danneggiati	euro 200,00 cadauno per giorno
mancata o incompleta effettuazione delle campagne informative	euro 10.000,00 cadauna
mancata comunicazione delle variazioni del personale impiegato nel servizio	euro 200,00 per ogni infrazione
svolgimento del servizio con personale e mezzi in numero inferiore a quello dichiarato	euro 500,00 per ogni mezzo e unità di personale in meno accertata
mancata rimozione entro le 24 ore dalla segnalazione di scarichi abusivi	euro 300,00 per ogni infrazione
irregolarità commesse dal personale di servizio o documentato comportamento scorretto verso il pubblico o documentata indisciplina nello svolgimento delle mansioni	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione
mancata presentazione al Comune delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 13	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione

L'applicazione delle penali sarà preceduta dalla contestazione dell'inadempimento che sarà inoltrata con PEC, raccomandata e/o via fax all'Appaltatore dal direttore dell'esecuzione del contratto entro il termine massimo di giorni tre dall'avvenimento e ove possibile contestualmente a esso.

3. L'Appaltatore avrà facoltà di presentare, con gli stessi mezzi, controdeduzioni entro il termine di tre giorni dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le controdeduzioni non fossero prodotte entro il predetto termine, si intenderà riconosciuta e accettata la contestazione e il Comune applicherà le conseguenti penali. All'applicazione delle penali si procederà anche quando, a insindacabile e incensurabile giudizio del Comune, le controdeduzioni dell'Appaltatore non consentissero di escludere ogni sua responsabilità.

4. Sarà facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto nel caso di ripetuti inadempimenti, così come disposto dall'art. 8.

5. Le penali saranno trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza dal quale saranno detratti anche i corrispettivi per le prestazioni non eseguite. Se il rateo di pagamento in scadenza non sarà capiente, le predette penali e i corrispettivi per le prestazioni non eseguite saranno trattenuti su quelli successivi, sino al completo recupero del credito.

6. E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 8 – Risoluzione del contratto

1. L'Amministrazione potrà chiedere, in qualsiasi momento, la risoluzione anticipata del contratto per comprovati inadempimenti dell'Appaltatore e qualora si verificassero fatti che, a giudizio della stessa Amministrazione, rendessero impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale.

2. Il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- mancato avvio dell'esecuzione dei servizi entro dieci giorni dai termini previsti dall'art. 2 del presente contratto;
- sospensione del servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore, esclusi i casi di forza maggiore;
- mancata ripresa del servizio, a seguito di interruzione, entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione del contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolarizzate a seguito di diffida formale, che in ogni caso non dovranno essere superiori a tre nell'arco di dodici mesi;
- ripetuto conferimento di rifiuti differenziati (recuperabili/riciclabili/riusabili) agli impianti di smaltimento finale;
- applicazione di oltre cinque penalità di cui all'art. 7, comma 2, nel periodo di un anno;

Comune di ACUTO (FR)

Schema di contratto d'Appalto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei connessi servizi informativi

- g) qualora l'inadempimento delle obbligazioni previste dal presente Capitolato comportasse l'applicazione di penali di cui all'art. 7, comma 2, anche cumulativamente intese, per un importo superiore al 10% del valore contrattuale;
 - h) gravi irregolarità o deficienze riscontrate nell'esecuzione dei servizi affidati che abbiano arrecato o possano arrecare danno all'Amministrazione;
 - i) abituale inadempienza, deficienza o negligenza nello svolgimento dei servizi qualora la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettessero il regolare svolgimento del servizio stesso;
 - j) decadenza o revoca dell'iscrizione dell'impresa all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; perdita di uno o più requisiti soggettivi/oggettivi necessari per il mantenimento dell'iscrizione allo stesso o mancato rinnovo dell'iscrizione;
 - k) accertata inadempienza verso il personale o gli istituti previdenziali e assistenziali;
 - l) cessione totale o parziale del contratto;
 - m) subappalto in violazione di quanto disposto dall'art. 3;
 - n) la mancata comunicazione delle modificazioni soggettive dell'Appaltatore di cui all'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - o) il mancato rispetto del diniego dell'autorizzazione alle modificazioni soggettive di cui all'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - p) il mancato mantenimento della garanzia fideiussoria per tutto il periodo di vigenza dell'appalto;
 - q) l'aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e s. m. e i.
3. Per le ipotesi di cui al comma 2, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena l'Amministrazione dichiarerà all'Appaltatore che intenderà avvalersi della clausola risolutiva.
4. Costituiranno gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali le seguenti ipotesi:
- a) l'Appaltatore non adempirà esattamente le obbligazioni assunte;
 - b) l'Appaltatore non si conformerà, entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione del contratto, all'intimazione di porre rimedio a negligenze o a inadempimenti contrattuali che compromettessero gravemente la corretta esecuzione del contratto;
 - c) l'Appaltatore rifiuterà o trascurerà di eseguire gli ordini di servizio impartiti dal direttore dell'esecuzione del contratto;
 - d) ripetuti gravi inadempimenti delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore.
5. Per le ipotesi di cui al comma 4, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, l'Amministrazione potrà intimare, per iscritto, all'Appaltatore di adempiere, entro quindici giorni, le obbligazioni; trascorso tale termine, senza che lo stesso abbia provveduto, il contratto si intenderà senz'altro risolto.
6. La risoluzione del contratto sarà disposta dall'Amministrazione mediante apposito provvedimento.
7. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione:
- a) si riserverà ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti e di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa della risoluzione stessa;
 - b) incamererà la garanzia fideiussoria, senza pregiudizio dell'azione per il risarcimento dei maggiori danni e per il rimborso delle maggiori spese;
 - c) potrà avvalersi dell'organizzazione dell'impresa appaltatrice per la continuazione del servizio, mediante amministrazione diretta o attraverso altro assunto e ciò fintantoché non sarà possibile provvedere in altro modo.
8. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
9. Eventuali mancate contestazioni o atti di tolleranza di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore, non potranno essere intesi come rinuncia dell'Amministrazione a avvalersi della clausola risolutiva di cui al presente articolo.

Art. 9 – Divieto di cessione del contratto

1. E' vietata la cessione del contratto fuori dei casi previsti dall'art. 116 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni o da altre norme di legge in materia di contratti pubblici.

Art. 10 – Stipulazione del contratto e spese contrattuali

1. Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, dinanzi al Segretario comunale, in qualità di Ufficiale Rogante.
2. Tutte le spese inerenti o conseguenti la stipulazione del contratto sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore.

Comune di ACUTO (FR)

Schema di contratto d'Appalto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei connessi servizi informativi

Art. 11 – Carta dei servizi

1. L'Appaltatore è tenuto alla redazione della carta dei servizi, come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. L'Appaltatore è tenuto a osservare e dare attuazione a quanto è disposto dall'art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Ai sensi dell'art. 11, del D.P.R. 07 settembre 2010, n. 168, l'Appaltatore dovrà prevedere la possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie, che dovrà avvenire entro trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta. La procedura conciliativa sarà avviata secondo lo schema-tipo di formulario di cui all'Allegato A al D.P.R. 168/2010.

Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. Qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto è risolto di diritto automaticamente. L'Amministrazione verifica che nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e s. m. e i., sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010 e s. m. e i.

Art. 13 – Controversie

1. Le controversie tra Amministrazione e Appaltatore, non risolte con accordo bonario, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 14 – Rinvio

1. Per quanto non è espressamente disposto nel presente contratto, si fa rinvio alle norme di Legge applicabili e ai seguenti documenti, allegati al presente contratto quali sue parti integranti e sostanziali:
 - a) bando;
 - b) disciplinare di gara e relativi allegati;
 - c) capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
 - d) offerta dell'Appaltatore.